

## **51 Contratti di natura diversa (incarico IRC e sostegno)**

**D.** *Un IdR incaricato a tempo pieno nella scuola elementare, essendo in graduatoria per il sostegno, ha chiesto all'ufficio scuola di rettificare la proposta al fine di poter cumulare l'incarico di IRC ridotto di 6 ore, quante corrispondevano alla supplenza annuale offerta per il sostegno. Il dirigente scolastico si è opposto. L'intento dell'IdR era quello di poter beneficiare del riconoscimento del servizio ai fini della graduatoria, in cui è inserito. Che dire?*

**R.** La risposta del dirigente scolastico appare legittima per due motivi:

a) l'interessato aveva assunto regolare servizio con il dovuto contratto di IdR a tempo pieno (ore 22 + 2), diversa sarebbe stata l'ipotesi se l'intesa tra il dirigente scolastico e l'autorità ecclesiastica avesse previsto un orario di servizio diverso per acconsentire l'accettazione della supplenza annuale di sostegno. Fra l'altro le disposizioni prevedono la conferma automatica dell'incarico dell'anno precedente, salvo modifica d'intesa;

b) perché :l'affidamento dell'IRC avviene per incarico e non per supplenza annuale, mentre nell'altra ipotesi si tratta di una supplenza annuale e non si può lasciare un incarico, una volta accettato per una supplenza annuale. Diverso sarebbe stato il caso se l'interessato avesse avuto una supplenza di IRC e gli fosse stata proposta la nomina ad incarico nella scuola. La presente risposta ha motivazioni precise, il che non esclude diversa soluzione. Si potrebbe aggiungere che se il dirigente scolastico avesse provveduto nel senso inteso dall'IdR rettificando la nomina e il relativo contratto, forse non poteva essere richiamato per irregolarità, data l'attuale responsabilità manageriale dei dirigenti scolastici. C'è un detto che potrebbe essere quindi richiamato: Per gli amici le leggi non si applicano, ma si interpretano. Comunque l'IdR può considerare provvidenziale la sua posizione di incaricato a tempo pieno, in vista dell'inquadramento in ruolo, se va a buon fine la proposta in atto, per cui già è predisposto il necessario finanziamento nella Finanziaria 2002 (p. 66 degli Atti parlamentari del Senato, che recita alla voce del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: «L'accantonamento si rende necessario... per consentire la realizzazione di interventi per lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica...»), cui si fa riferimento nel mese di novembre 2001-, quando detta legge finanziaria stava per essere approvata.

